

## **Decreto ministeriale 13 aprile 2011 <sup>(1)</sup>.**

### **Disposizioni in attuazione dell'*articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.*** <sup>(2)</sup>

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 2011, n. 159.

(2) Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

---

#### **Art. 1 Definizioni**

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:

a) «organizzazione di volontariato della protezione civile»: ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'*art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225*, ivi comprese le attività di cui alla *legge 21 novembre 2000, n. 353*, e all'*art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343*, convertito con modificazioni dalla *legge 9 novembre 2001, n. 401*, nonché attività di formazione e addestramento, nelle stesse materie;

b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

c) «informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative;

d) «addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;

e) «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente decreto, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto specificato al successivo *art. 5* in materia di sorveglianza sanitaria

---

## **Art. 2** *Campo di applicazione*

1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al *decreto legislativo n. 81/2008* sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali:

- a) necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
- b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
- c) imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli *articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008*;
- d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.

2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non può comportare, l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla *legge 24 febbraio 1992, n. 225* e alla *legge 21 novembre 2000, n. 353* e all'*art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343*, convertito con modificazioni dalla *legge 9 novembre 2001, n. 401*.

3. Le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al *decreto legislativo n. 81/2008* sono applicate nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla *legge 8 novembre 1991, n. 381*, tenendo conto delle peculiari esigenze relative alle prestazioni che si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e alle attività che sono realizzate da persone con disabilità.

---

## **Art. 3** *Disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile*

1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al *decreto legislativo n. 81/2008* sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, come definite all'*art. 1*, nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività e ai compiti di protezione civile di cui alla *legge 24 febbraio 1992, n. 225* e alla *legge 21 novembre 2000, n. 353* e all'*art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343*, convertito con modificazioni dalla *legge 9 novembre 2001, n. 401*.

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate all'*art. 4*, commi

1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.

3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il legale rappresentante delle organizzazioni è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo *art. 4*, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.

---

#### **Art. 4** *Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile*

1. Le organizzazioni curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, fatto salvo quanto specificato al successivo *art. 5* in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario potrà essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.

2. Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

3. Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro.

---

#### **Art. 5** *Sorveglianza sanitaria*

1. Le organizzazioni di volontariato oggetto del presente decreto, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell'ambito dell'attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al *decreto legislativo n. 81/2008* in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.

2. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta l'individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 1, nonché degli

organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, avviene a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono d'intesa le modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'*art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008* compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, anche ricorrendo a convenzioni con le organizzazioni di cui all'*art. 2*, comma 1, che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti, di medici muniti dei requisiti previsti dall'*art. 38 del decreto legislativo n. 81/2008*, nonché le forme organizzative per assicurare, con oneri a proprio carico, l'individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto stabilito dall'*art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008*.<sup>(4)</sup>

---

(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 12 gennaio 2012*

---

**Art. 6** *Disposizioni relative alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e ai Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Valle d'Aosta*

1. Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione dell'*art. 7*, si applicano anche al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonché agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano ed ai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

2. L'organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilità e sicurezza dell'uniforme identificativa, comprende una articolazione di compiti e responsabilità, a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettività di cui all'*art. 299 del decreto legislativo n. 81/2008*.

3. Resta fermo che al personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'*art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo corpo.

---

## **Art. 7** *Disposizioni relative alle cooperative sociali*

1. Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al *decreto legislativo n. 81/2008* si applicano nei confronti del lavoratore o del socio lavoratore delle cooperative sociali di cui alla *legge 8 novembre 1991, n. 381*, che svolga la propria attività al di fuori delle sedi di lavoro tenendo conto dei rischi normalmente presenti, sulla base dell'esperienza, nelle attività di cui all'*art. 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381*. Ove il lavoratore o il socio lavoratore svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un altro datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al lavoratore o al socio lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
  2. Ove le attività di cui al comma precedente siano svolte da soggetti che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915*, o a lavoratori con handicap intellettuale e psichico, le attività di formazione, informazione e addestramento sono programmate e realizzate compatibilmente con il loro stato soggettivo.
  3. Le cooperative sociali di cui alla *legge 8 novembre 1991, n. 381*, assicurano che i volontari ricevano formazione, informazione e addestramento in relazione alle attività loro richieste.
- 

## **Art. 8** *Disposizioni transitorie e finali*

1. Sono considerate, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'*art. 4, comma 1*, le attività di cui abbia beneficiato il volontariato, compatibilmente con gli scenari di rischio ove già individuati dalle autorità competenti, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.